



PARERE MOTIVATO
n. 241 del 7 dicembre 2016

OGGETTO: Comune di MONTE DI MALO (VI).

Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

PREMESSE

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", prevede, all'art. 4 che *"al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

Successivamente, il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente. In pratica ha riformato in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.

La Regione Veneto ha provveduto con LR 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, all'individuazione dell'autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., identificandola nella commissione regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

Con successiva delibera n. 791 del 31.03.2009, la Giunta regionale ha adeguato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica già individuate con la DGR 3262/2006 con quelle dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente" come modificate con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dettando nuove indicazioni metodologiche e procedurali. In particolare, per il Piano in oggetto si applicano le procedure previste nell'allegato C.



La Commissione VAS si è riunita in data 7 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 6 dicembre 2016 prot. n.477690;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Monte di Malo con nota del 22.06.16 assunta al prot. reg. al n.244218 del 23.06.16 ha inviato la seguente documentazione:

- Rapporto ambientale preliminare;
- Documento preliminare;
- Schema di accordo di pianificazione.

A seguito della richiesta di integrazioni n.248813 del 27.06.16 il Comune con nota del 2.09.16 inviava:

- DGC di adozione del RAP e del Documento Preliminare;
- Cartografia di riferimento;
- Elenco enti competenti in materia ambientale;
- Parere n.1946 del29.06.16 dell'Autorità di Bacino;
- Parere n. 261915 del 6.06.16 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere di TERNA spa.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi, ha elaborato la propria istruttoria in data 7 dicembre 2016, dalla quale emerge che nel documento viene riportata la valutazione ambientale effettuata sugli obiettivi del Piano, allo scopo di verificarne la sostenibilità e la coerenza con la pianificazione superiore e le criticità ed emergenze ambientali individuate. Questo consente di integrare la dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS. È stata costruita una matrice obiettivi-criticità/emergenze mediante la quale ciascun obiettivo è stato confrontato con gli elementi di criticità e con quelli da tutelare individuati in questa prima fase di studio. La classificazione degli effetti è stata sinteticamente descritta e si può osservare che talvolta l'influenza dell'obiettivo analizzato è stata riconosciuta all'intera componente ambientale o socio-economica, senza per questo avere una relazione diretta con le criticità o gli elementi da tutelare individuati nel corso dello studio.

Ritenuto che in fase di redazione del Rapporto Ambientale dovranno essere definiti gli elementi di monitoraggio strettamente legati alla costruzione di una banca dati comunale, al fine di applicare i correttivi necessari nell'attuazione del PAT.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

In sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:



1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del PAT in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermini. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni della Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici;
5. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
6. dovrà essere aggiornata la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e smi in relazione al progetto di Piano, nonché lo stato dell'inquinamento luminoso con riferimento alla LR 17/2009;
7. dovrà essere redatta, ai sensi della D.G.R. 2299/2014, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di SIC/ZPS che, ancorchè esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni di Piano;
8. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;
9. in particolare, atteso che il Decreto Sviluppo, pur non incidendo sulla procedura VAS, incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, si precisa quanto segue:
 - a. sulla base dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo, la valutazione nel Rapporto Ambientale del PAT del definito assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando, così, i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, comporta la valutazione delle azioni correlate a questi indici al fine di consentire la loro attuazione senza la necessità di ulteriori valutazioni dei Piani di intervento o di attuazione del PAT/PATI che le contengono;
 - b. la valutazione nel Rapporto Ambientale di tutte le azioni del PRG ancora da attuare (c.d. opzione zero), comporta che queste stesse azioni potranno essere attuate direttamente senza la necessità di ulteriori valutazione ambientale strategica degli effetti.
10. gli elaborati cartografici del Piano dovranno riportare le reali destinazioni d'uso del territorio;
11. dovrà essere accompagnato da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalle scelte del Piano nonché l'uso attuale del territorio dei comuni limitrofi;
12. prima dell'adozione del Piano deve essere effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.
13. in fase di predisposizione del Rapporto Ambientale dovranno essere attentamente valutati gli elementi di monitoraggio strettamente legati alla costruzione di una banca dati comunale, da



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

inserire nel Rapporto Ambientale, al fine di applicare i correttivi necessari all'attuazione del Piano stesso.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 4 pagine